

**REGOLAMENTO PER
L'INSTALLAZIONE DI TENDE E
COPERTURE AMMISSIBILI INERENTI
L'ESERCIZIO DI ATTIVITA'
COMMERCIALI NELLA LOCALITA'
TURISTICA DI BIBIONE**

N.B.: Versione redatta dall'ufficio Urbanistica, priva di carattere di ufficialità.

CAPO I - Principi generali

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento stabilisce le norme per l'installazione di tende e di altre forme di copertura assimilabili, inerenti l'esercizio di attività commerciali nel Comune di S. Michele al Tagliamento, entro l'area di Bibione, così come delimitata dagli strumenti urbanistici vigenti, in relazione alle esigenze di dotazione di spazi protetti per le attività in ambito turistico. Le norme di seguito hanno per obiettivo la tutela del contesto architettonico ed ambientale di Bibione, nonché il miglioramento dell'offerta commerciale località.

ART. 2 - Riferimenti a leggi vigenti e a norme locale

Il Regolamento è formulato con l'osservanza di quanto disposto dalla vigente normativa generale e statutaria in ordine alla potestà regolamentare dell'Ente e tiene conto delle previsioni dei Regolamenti in materia di commercio, di insegne e di tributi locali, nonché del Regolamento Edilizio, del quale, per l'oggetto trattato, costituisce specificazione.

CAPO II – Autorizzazione

ART. 3 - Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione per l'installazione di tende e di altre forme di copertura assimilabili per le attività commerciali deve essere inoltrata all'Ufficio Edilizia Privata del Comune.

Ai fini dell'istruttoria l'Ufficio ricevente procede d'intesa con l'Ufficio Commercio e Licenze e, se necessario, con l'Ufficio Tributi, competenti ad attestare la sussistenza, in capo al richiedente o al gestore, dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale cui l'installazione pertiene ed il possesso dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, quando richiesta.

A corredo della domanda devono essere allegati il progetto grafico d'insieme, con l'inserimento ambientale (coni visuali prospettici), il progetto specifico dell'intervento, la relazione tecnica, nonché la Documentazione fotografica che individui il contesto nel quale l'intervento si inserisce.

Le strutture richieste devono essere amovibili e detta caratteristica deve essere comprovata, oltre che dall'elaborato tecnico, anche da apposito atto dichiarativo da parte del richiedente, reso nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta libera.

ART. 4 - Esame da parte della Commissione Edilizia Comunale

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'Ufficio competente deve sottoporre il progetto all'esame della Commissione Edilizia Comunale, eventualmente integrata ai sensi dell'art. 6 della L.R. 31 ottobre 1994, n° 63) se l'intervento chiesto ricade in zona di tutela ambientale, la quale verifica la congruità della nuova opera con le prescrizioni regolamentari, con l'immobile su cui la medesima viene applicata, con il contesto ambientale e delle installazioni negli edifici limitrofi.

ART. 5 - Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'installazione della tenda o della copertura viene rilasciata dal Dirigente o dal Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata entro sessanta giorni dall'acquisizione al protocollo comunale della relativa domanda, fatti salvi i tempi per il rilascio dell'eventuale autorizzazione ambientale.

Il termine di sessanta giorni può essere interrotto, per una sola volta, qualora il Responsabile del procedimento richieda all'interessato, nei quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali o chiarimenti.

In tal caso, il termine ricomincia a decorrere per intero a partire dalla data di presentazione della documentazione o delle deduzioni integrative.

L'autorizzazione dovrà prescrivere l'obbligo di depositare, ad avvenuta ultimazione dei lavori, l'asseverazione da parte di un Tecnico abilitato in ordine alla conformità della struttura alle norme in materia di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza, il certificato di omologazione dei materiali impiegati, nonché la dichiarazione di conformità degli impianti, nei casi previsti dalla legge.

Ove il Dirigente o il Responsabile dell'Ufficio, competente all'emanazione del provvedimento finale, non comunichi all'interessato le determinazioni sull'istanza entro il termine per il rilascio, l'intervento si intende autorizzato, con l'obbligo di rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente.

CAPO III - Caratteristiche, dimensioni e ambiti di installazione delle tende e delle coperture assimilabili.

ART. 6 – Tipologie

Le tipologie vengono indicate nel modo seguente:

- a) tende a sbalzo e coperture retraibili in genere;
- b) tende fisse e coperture che poggiano al suolo, anche con chiusura perimetrale;
- c) tende verticali installate su porticati e colonnati;

Per le tipologie indicate alle lettere a) e b) l'installazione deve avvenire in modo che sia, in ogni caso, garantito il transito su marciapiedi, strade e, in genere, spazi ed aree pubbliche o ad uso pubblico ad essa sottostanti, fermo restando il rispetto delle dimensioni e delle altezze di cui al successivo art. 9.

Per le tipologie di cui alla lett. c) deve essere assicurata la detraibilità della struttura, ferme restando le garanzie del pubblico transito e dell'accessibilità allo spazio porticato.

ART. 7- Materiali, colori e regole di installazione

Le tende e le coperture devono essere preferibilmente di tela, anche sintetica o lucida, di colore naturale tipo canapa o di una gradazione di colore tenue o, comunque, intonata ai parametri esterni ed al colore dell'edificio.

Nella scelta dei materiali, anche di sostegno, e nell'installazione in ogni modo devono essere osservate le norme in tema di prevenzione degli incendi e di pubblica sicurezza.

Nell'installazione delle tende e coperture munite di chiusura perimetrale devono essere predisposte, con evidenziazione progettuale, le opportune soluzioni per assicurare rapide vie d'esodo in caso di incendio o di altri eventi consimili.

Le strutture di sostegno, fermo quanto sopra, possono essere realizzate in legno o in materiale metallico verniciato, sempre avendo cura che le medesime siano in sintonia tipologica e cromatica con le tende o le coperture.

ART. 8 - Ambiti di installazione

Le strutture di cui al presente Regolamento, consideratane l'amovibilità, possono essere poste al confine di proprietà o, comunque, a distanze inferiori rispetto a quelle previste dalle norme edilizie in tema di costruzioni.

Le tende o le coperture installate a servizio di pubblici esercizi possono estendersi in proiezione della sagoma dell'unità edilizia in cui ha sede l'esercizio ed anche lateralmente alla medesima, se vi è consenso documentato del vicino, fino alla massima estensione della superficie concessa o concedibile per l'attività commerciale, giusto quanto disposto dai vigenti Regolamenti in materia.

Le tende o le coperture a servizio degli altri esercizi commerciali possono avere una estensione fino al doppio di quella, concessa o concedibile, quale spazio espositivo esterno, sulla base dei vigenti Regolamenti in materia di commercio a posto fisso.

Sono sempre fatti salvi gli allineamenti eventualmente disposti dall'Organo amministrativo ai sensi del successivo art. 9.

Verso gli spazi pubblici o ad uso pubblico, le strutture di cui al presente Regolamento possono essere collocate a confine, purché siano assicurati i percorsi pedonali ed il transito.

Le tende o le coperture di cui al comma 1°, lett. b) del precedente art. 6, che insistano su suolo pubblico o ad uso pubblico, sono consentite entro la superficie prevista dalla concessione di occupazione di cui sia titolare il richiedente o il gestore.

ART. 9 - Inserimento nel contesto - Altezze - Allineamenti

L'attacco alla facciata dell'edificio deve tenere conto degli allineamenti orizzontali e verticali: le tende o le coperture ripiegate, inoltre, non devono sovrapporsi all'apparato decorativo dell'edificio.

L'altezza minima da terra per il bordo inferiore, sia esso anche costituito da frange o banda di tela, è di ml. 2,20.

Le installazioni non devono, comunque, essere di ostacolo alla mobilità o creare difficoltà per l'individuazione della toponomastica, della segnaletica e della numerazione civica.

Particolare riguardo deve essere prestato al fine di evitare lo stillicidio delle acque meteoriche su suolo pubblico.

Le tende o le coperture possono recare scritte pubblicitarie; in tal caso queste devono essere indicate nella domanda di autorizzazione.

Per quanto attiene alle insegne valgono le previsioni dello specifico Regolamento Comunale vigente.

La valutazione di tutti gli elementi realizzativi dell'opera è compiuta dal Dirigente o dal Responsabile dell'Ufficio competente a pronunciarsi sulla richiesta, il quale con l'autorizzazione può imporre, anche su parere dell'Organo Tecnico Consultivo, particolari allineamenti in considerazione di eventuali situazioni preesistenti o per ragioni di ornato, da esplicitarsi nell'atto autorizzatorio.

ART. 10 - Apparatii illuminanti

Le tende o le coperture possono essere utilizzate come supporto per apparati illuminanti solo nel caso in cui sia garantito il rispetto delle norme sulla sicurezza degli impianti previste dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46, nonché sia assicurato la conformità alle disposizioni sulla prevenzione degli incendi, di cui al precedente art. 7.

I punti luce sono ammessi previa presentazione, unicamente alla domanda inerente l'intervento, di dettagliata descrizione dei corpi illuminanti e della loro collocazione, i quali devono conformarsi alle caratteristiche del contesto e, in ogni caso, non hanno da costituire interferenza con la pubblica illuminazione.

ART. 11 - Ombrelloni

Gli ombrelloni costituiti da struttura tradizionale o con sistema di ancoraggio al suolo o agli edifici circostanti, se installati per superficie complessiva pari o superiore agli 8 mq. coperti per singolo esercizio, sono soggetti alle norme del presente Regolamento, in quanto applicabili.

ART. 12 - Partizioni verticali provvisorie

Lungo il perimetro di proiezione a terra delle tende e delle coperture sono consentite partizioni verticali provvisorie, quali graticci, siepi vegetali o fiori su vasi, purché esse non costituiscano ostacolo o limitazione del pubblico transito.

CAPO IV - Disposizioni Finali

ART. 13 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo al termine di pubblicazione all'albo pretorio comunale della deliberazione consiliare di approvazione divenuta esecutiva, giusto quanto disposto dall'art. 72, comma III, dello Statuto Comunale.